

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: “Linee guida del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze e dei Servizi di Individuazione Validazione e Certificazione delle competenze”

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Settore Formazione professionale, Orientamento e Aree di crisi complesse dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Formazione professionale, Orientamento e Aree di crisi complesse e l’attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale;

VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

- di approvare le “Linee guida del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze e dei Servizi di Individuazione Validazione e Certificazione delle competenze”, contenute nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa

- Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e, in particolare, i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante: “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- L'Intesa, in data 22.01.2015, rep. Atti n. 8, reca lo schema di decreto interministeriale tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze;
- Decreto Interministeriale del 30/06/2015 relativo alla definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150: “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, dell'8 gennaio 2018 recante istituzioni e disposizioni operative in materia di quadro nazionale delle qualificazioni;
- Decreto Interministeriale del 5 gennaio 2021 “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'Università e della Ricerca del 15 giugno 2023 recante “Adozione del Rapporto EQF”;
- Legge regionale 16/1990 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale);
- Legge regionale 2/2005 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);
- Legge regionale 30/2022 (Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze);
- DGR 1656/2010 - Approvazione dell'Architettura del sistema regionale per il riconoscimento e la certificazione delle competenze della Regione Marche;
- DGR 1412 del 22/12/2014 - Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali come modificata da DGR 740/2018 e DGR 734/2023;
- DDPF 676/SIM del 29/12/2014 - Approvazione dei contenuti del Repertorio Regionale dei Profili Professionali;
- DGR n. 740 del 5 giugno 2018 "Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali": aggiornamento, modifica e riorganizzazione del medesimo;
- DGR 1093/2020 “Approvazione delle linee di indirizzo delle competenze chiave, linguistiche e digitali per il sistema regionale degli standard per la progettazione realizzazione dei percorsi di formazione professionale”;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- DGR 1140/2021 Revoca della D.G.R. n. 922 del 29/07/2019 concernente: “Approvazione delle linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale” e approvazione nuove linee di intervento”;
- DGR 366/2021 “Linee di indirizzo per il supporto giuridico nella predisposizione delle proposte di legge e di regolamento regionali e per la consulenza su questioni o atti amministrativi di carattere generale. Modifiche al regolamento interno della Giunta regionale di cui alla D.G.R. 1415/2005. Revoca della D.G.R. 100/2018;
- DGR 1389/2022 “Revoca della D.G.R. n. 1140 del 27 settembre 2021 e approvazione nuove linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale”;
- DGR 713/2022 “Approvazione nuova Disciplina regionale per l’accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Marche e revoca DGR n. 1583/2013 e DGR n. 546/2014”;
- DGR 565/2023 “Revoca della D.G.R. n. 1093 del 03 agosto 2020 e approvazione nuove linee guida sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente.”
- Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, orientamento e aree di crisi complesse n.1210 del 24 novembre 2023 recante “Repertorio Regionale dei profili professionali: integrazione del repertorio, approvazione nuova figura professionale e relativa scheda descrittiva per “Operatore per l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze (IVC)” di approvazione del Profilo di Operatore IVC nel RRPP

Contesto

L’implementazione del Sistema regionale di certificazione delle competenze (SRC) della Regione Marche si inserisce in un percorso normativo regionale che riconosce nell’individuazione, validazione e certificazione delle competenze apprese in contesti non formali e informali un fondamentale diritto di cittadinanza e uno strumento imprescindibile per l’apprendimento permanente, in linea con le normative e gli standard Nazionali.

L’impianto, le norme generali, le definizioni e le indicazioni strumentali e metodologiche per la gestione del SRC e l’erogazione dei servizi, sono in linea con gli standard di servizio, i livelli essenziali delle prestazioni, il quadro operativo e i riferimenti comuni per l’individuazione, validazione e certificazione degli apprendimenti non formali e informali definiti nell’ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze (SNCC).

Il SNCC viene istituito dal D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 “*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*” e reso operativo dal Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 “*Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*”; dal Decreto Interministeriale dell’8 gennaio 2018 “*Istituzione del Quadro nazionale delle Qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*” e dal Decreto interministeriale del 05 gennaio 2021 “*Linee*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari" previste dall'articolo 3, comma 5 del D. Lgs 16 gennaio 2013, n. 13".

In linea con la L.R. n. 2 del 25 gennaio 2005 la gestione del Libretto formativo del cittadino è in capo ai Centri per l'Impiego che lo rilasciano nell'ambito del Servizio di Individuazione e Validazione delle competenze ed è armonicamente integrata nella più ampia cornice dei servizi di orientamento, definiti nelle Linee guida regionali in materia di orientamento approvate con la DGR n. 631 del 26 maggio 2014 e nel quadro definito dalle Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali recepite con la DGR n. 54 del 09 febbraio 2015.

La DGR n. 1656 del 22 novembre 2010 introduce *"L'architettura del sistema regionale per il riconoscimento la certificazione delle competenze della Regione Marche"*, che vede nel Repertorio degli standard professionali, articolato in Unità di Competenze, il riferimento per riconoscere, validare e certificare le competenze possedute dagli individui, indipendentemente dai contesti di apprendimento (formali, non formali, informali).

Lungo questa direttrice, nel giugno del 2011, è stato stipulato un Protocollo d'Intesa con la Regione Toscana per la cooperazione in tema di standard professionali e certificazione delle competenze, finalizzato in particolare ad acquisire e successivamente adattare al contesto della Regione Marche il Repertorio regionale delle Figure professionali della Toscana (DGR 808/2011).

L'impianto del Repertorio dei profili professionali della Regione Marche (RRPP), è stato approvato con DGR n. 1412 del 22 dicembre 2014. Il Repertorio è stato successivamente revisionato con la DGR n. 740 del 5 giugno 2018 *"Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali: aggiornamento, modifica e riorganizzazione del medesimo"* e il DDPF n. 848 del 24 luglio 2018. Il Repertorio è stato ed è costantemente aggiornato attraverso decreti del dirigente della struttura competente.

Con DGR 922 del 4 agosto 2019 (successivamente sostituita da DGR 1140 del 27 settembre 2021 e DGR 1389 del 28 ottobre 2022) e D.G.R. 565 del 28 aprile 2023, che Revoca la D.G.R. n. 1093 del 03 agosto 2020 e approva le nuove linee guida sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, la Regione ha avviato la costruzione di un primo nucleo di standard per la progettazione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di competenze riconoscibili e certificabili, ovvero di qualificazioni costituite da interi profili o singole Unità di Competenze tecnico-professionali presenti nel Repertorio regionale e di percorsi finalizzati al conseguimento di competenze chiave definite dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente. Con DGR 849 del 6 luglio 2020 sono stati approvati i principi generali e le procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio Regionale dei Profili Professionali.

L'attuazione della DGR n. 1656/2010 sopra richiamata è avvenuta anche attraverso la DGR n. 1786 del 28 dicembre 2012, che ha fornito le Linee Guida per l'istituzione, l'applicazione e l'implementazione del Libretto Formativo del Cittadino e, a partire dal 2013, con il Progetto Va.Li.Co Marche. Il Progetto ha previsto: l'informatizzazione del Libretto formativo del cittadino



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

nel Portale Web libretto; la formazione dei Responsabili tecnici di libretto sia in funzione del rilascio del Libretto che dell'erogazione del Servizio di individuazione e validazione; la sperimentazione del Servizio di individuazione e validazione delle competenze e rilascio del libretto formativo del cittadino presso i CPI.

Con DGR 386 del 6 aprile 2021 la Regione ha realizzato la sperimentazione di un percorso di Individuazione, Validazione e Certificazione rivolto agli operatori di primo soccorso piste da sci con l'obiettivo di sperimentare l'impianto regolatorio sia per l'individuazione e la validazione che per la certificazione delle competenze e il rilascio della qualificazione.

Un ulteriore ambito di sperimentazione a partire dal 2019 – seppur in un quadro di interventi più ampio – sono state le azioni di individuazione e validazione per il riconoscimento delle competenze acquisite da cittadini di paesi terzi soggiornanti nella Regione Marche coinvolti nel progetto realizzato dalla Regione Marche a valere sul Fondo FAMI (cfr. DGR 795/2018, Presentazione della proposta progettuale da parte della Regione Marche sull'Avviso pubblico n. 2/2018 - "Piani di rafforzamento dell'integrazione lavorativa dei migranti da finanziare con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 -0S2 Integrazione/Migrazione legale - PON2Integrazione. PRIMA: Progetto Integrazione Migranti").

La normativa regionale che disciplina l'accreditamento ai servizi per il lavoro è stata rivista con DGR 713 del 13 giugno 2022 "Approvazione nuova Disciplina regionale per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Marche e revoca DGR n. 1583/2013 e DGR n. 546/2014" la quale applica le disposizioni del D. Lgs. 276/2003 e della L.R. 2/2005.

Da ultimo, alla luce della complessità dei mutamenti in atto e degli aggiornamenti normativi nazionali e regionali intercorsi, la Regione Marche ha approvato la L.R. 30 del 30 dicembre 2022 che consente l'istituzione e l'implementazione su tutto il territorio regionale del Sistema regionale di certificazione delle competenze e dei relativi servizi in funzione del riconoscimento delle competenze apprese in contesti formali, non formali e informali, anche ai fini del riconoscimento dei crediti per l'accesso e la frequenza dei percorsi formativi del sistema di offerta regionale.

Di fatto, l'azione di riforma regionale per la costruzione di un sistema di servizi finalizzati allo sviluppo ed alla valorizzazione degli apprendimenti comunque acquisiti centrato sulla persona, si è sviluppata in parallelo con il processo nazionale, prendendo le mosse dalla revisione del sistema degli standard di qualificazione per la formazione professionale (DGR 740/2018), che sono stati rivisti nell'ottica di farne gli standard di riferimento non solo per lo sviluppo dell'apprendimento in contesti formali (appunto la formazione), ma anche per il riconoscimento e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali, nell'ottica dell'apprendimento permanente. Parallelamente è stato definito un primo nucleo Standard per la realizzazione dei percorsi formativi con l'approvazione della DGR 1093 del 2020 e della DGR 1140/2021.

Con Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, orientamento e aree di crisi complesse n.1210 del 24 novembre 2023 recante "Repertorio Regionale dei profili professionali: integrazione del repertorio, approvazione nuova figura professionale e relativa scheda descrittiva per "Operatore per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

(IVC)” di approvazione del Profilo di Operatore IVC nel RRPP sono state approvate le nuove figure professionali per operatore IVC.

Da ultimo, in data 30 novembre 2023, il testo delle presenti linee guida è stato presentato e approvato in seno alla Commissione Regionale del Lavoro (CRL Marche).

Motivazione

Con Legge Regionale 30/2022 recante “*Disposizioni urgenti in materia di sistema regionale di certificazione delle competenze*” è stato istituito ufficialmente il sistema di individuazione, validazione e certificazione delle competenze formali, informali e non formali anche nella Regione Marche.

La legge, nelle more di un riordino della disciplina regionale in materia di istruzione, formazione e lavoro di cui alla Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 16 (*Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale*), si era resa necessaria al fine di promuovere l'apprendimento permanente quale diritto della persona e assicurare a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite e al fine di adeguare le norme regionali in materia di certificazione delle competenze e dei servizi di individuazione, validazione e certificazione degli apprendimenti formali, non formali e informali alle sopravvenute norme europee e statali e in particolare alle previsioni del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della Legge 28 giugno 2012, n. 92) nonché ai successivi decreti ministeriali attuativi.

L'approvazione della citata norma regionale ha permesso, in base al criterio cronologico della successione delle leggi nel tempo, di “superare” le disposizioni della Legge Regionale 26 marzo 1990, n. 16 (Ordinamento del sistema regionale di formazione professionale) relative alla certificazione delle competenze e ai servizi di individuazione, validazione e certificazione delle stesse competenze che non erano più conformi alle previsioni delle norme statali ed europee vigenti, indicando altresì la necessità di prevedere una nuova regolamentazione complessiva della materia.

In particolare, l'articolo 3 indica le funzioni della Giunta Regionale, la quale deve provvedere all'attuazione della legge tramite:

- l'adozione di strumenti finalizzati a garantire il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità del patrimonio culturale e professionale delle persone in una dimensione europea;
- la definizione degli standard minimi di erogazione dei servizi da parte degli enti titolari;
- la definizione sia delle modalità di organizzazione delle prove di valutazione (per l'accertamento delle competenze e il rilascio delle qualificazioni) sia delle modalità di attestazione dei risultati di apprendimento acquisiti dalla persona in contesti di apprendimento formali, non formali e informali.

Partendo da questa previsione normativa, si è reso necessario procedere alla redazione di un documento che rappresentasse le Linee Guida per una prima regolamentazione e la successiva messa a regime del sistema regionale di IVC. L'intento di tale atto è infatti quello di definire gli



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

elementi essenziali del Sistema Regionale di certificazione delle competenze quale riferimento per l'attuazione delle politiche regionali della formazione e del lavoro.

Il documento è articolato nelle seguenti parti:

- Parte prima: definizioni e acronimi in uso nel Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze;
- Parte seconda: inquadramento generale e standard minimi del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze (Repertorio Regionale dei Profili Professionali – RRPP, e degli aspetti che caratterizzano il Sistema nel suo complesso, inclusi l'Elenco degli esperti di contenuto e il dispositivo di riconoscimento dei crediti);
- Parte terza: disposizioni e standard minimi dei Servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze – Servizi IVC;
- Parte quarta: disposizioni finali

L'atto in approvazione ha lo scopo precipuo di andare a definire le linee guida che regolamentano il Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze (SRC) e i Servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze (Servizi IVC) al fine di dare allo stesso concreta efficacia. Si tratta di un'architettura complessa che troverà piena e completa applicazione attraverso l'emanazione di successivi atti così come puntualmente indicati al paragrafo 4.1 del citato allegato A.

Esito dell'istruttoria

Per tutto quanto esposto si propone di approvare le *“Linee guida del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze e dei Servizi di Individuazione Validazione e Certificazione delle competenze”*, contenute nell'allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione e che rispondono all'esigenza del citato art. 3 della LR 30/2022 di regolamentare l'attuazione del sistema di Individuazione, validazione e certificazione delle competenze della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione alla presente Deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Andrea Rossi)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE, ORIENTAMENTO E AREE DI CRISI COMPLESSE

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Attesta, altresì, che dalla presente Deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale.

Il sottoscritto, in relazione alla presente Deliberazione, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
(Massimo Rocchi)

Documento informatico firmato digitalmente

**PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI,
LAVORO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente Deliberazione.

Dichiara, altresì, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
(Mauro Terzoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A – “Linee guida del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze e dei Servizi di Individuazione Validazione e Certificazione delle competenze”



ALLEGATO A

LINEE GUIDA DEL SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E DEI SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE

Sommario

Premessa	3
PARTE I – DEFINIZIONI E ACRONIMI	4
1.1. Definizioni	4
1.2. Acronimi del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze	7
PARTE II – IL SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	9
2.1. Contesto normativo	9
2.2. Standard minimi del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze	11
Il SRCC e gli Enti titolati	11
Qualificazioni e Repertorio regionale dei profili professionali (RRPP)	12
Funzioni a presidio dei servizi	12
Regime transitorio	13
Principi e disciplina delle procedure di valutazione	13
Sistemi informativi e monitoraggio	14
Misure informative	14
2.3. Elenco degli Esperti di contenuto	15
Titolarità e istituzione	15
Iscrizione	15
Requisiti	15
Compiti	16
Selezione e incarico	16
2.4. Riconoscimento competenze per l'accesso alla formazione	17
2.5. Invarianza finanziaria e durata standard dei Servizi IVC	18
PARTE III – I SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE	19
3.1. Articolazione del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze	19
3.1.1 Il Servizio di Individuazione e Validazione delle competenze	19
Accesso ai servizi	19
Processo di erogazione	19

Oggetto della validazione e attestazione	20
Équipe di validazione e funzioni di sistema.....	20
3.1. 2. Il Servizio di Certificazione delle competenze	21
Accesso al servizio.....	21
Processo di erogazione.....	21
Oggetto della Certificazione e attestazioni rilasciate	22
Commissione di certificazione delle competenze e funzioni di sistema coinvolte	22
PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI.....	24
4.1. Procedure e strumenti di supporto.....	24
4.2. Norma Transitoria.....	24

Premessa

Il presente documento è finalizzato a definire gli elementi essenziali del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze (SRC) quale riferimento per l'attuazione delle politiche regionali della formazione e del lavoro. Quanto espresso nel documento si fonda sugli orientamenti espressi dalla Regione Marche nelle norme emanate e sugli atti di programmazione elaborati.

Il documento è articolato nelle seguenti parti:

- Parte prima: definizioni e acronimi in uso nel Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze;
- Parte seconda: inquadramento generale e standard minimi del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze (Repertorio Regionale dei Profili Professionali – RRPP, e degli aspetti che caratterizzano il Sistema nel suo complesso, inclusi l'Elenco degli esperti di contenuto e il dispositivo di riconoscimento dei crediti);
- Parte terza: disposizioni e standard minimi dei Servizi per l'Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze – Servizi IVC;
- Parte quarta: disposizioni finali.

PARTE I – DEFINIZIONI E ACRONIMI

1.1. Definizioni

Di seguito si riportano le principali definizioni in uso nel Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze così come descritte nel D.I. del 05 gennaio 2021, Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari (articolo 3, comma 5, decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13).

DEFINIZIONI CONCERNENTI L'APPRENDIMENTO PERMANENTE

“Apprendimento permanente”: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale.

“Apprendimento formale”: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle Università e Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o di un diploma professionale, conseguiti anche in Apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

“Apprendimento non formale”: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

“Apprendimento informale”: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

DEFINIZIONI CONCERNENTI LA GOVERNANCE

“Sistema nazionale di certificazione delle competenze”: l'insieme dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze erogati nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

“Ente pubblico titolare”: Amministrazione pubblica, centrale, regionale e delle Province autonome titolare, a norma di legge, della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze. Nello specifico sono da intendersi Enti pubblici titolari:

- 1) il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, in materia di individuazione e validazione e certificazione delle competenze riferite ai titoli di studio del sistema scolastico e universitario;
- 2) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni rilasciate nell'ambito delle rispettive competenze;
- 3) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi, salvo quelle comunque afferenti alle autorità competenti di cui al successivo punto 4;
- 4) il Ministero dello sviluppo economico e le altre autorità competenti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di individuazione e validazione e certificazione di competenze riferite a qualificazioni delle professioni regolamentate a norma del medesimo decreto.

“Ente titolato”: soggetto, pubblico o privato, ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, autorizzato o accreditato dall’ente pubblico titolare, ovvero deputato a norma di legge statale o regionale, ivi comprese le Istituzioni scolastiche, le Università e le Istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, a erogare in tutto o in parte servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in relazione agli ambiti di titolarità dei rispettivi enti pubblici titolari.

“Organismo nazionale italiano di accreditamento”: organismo nazionale di accreditamento designato dall’Italia in attuazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.

DEFINIZIONI CONCERNENTI I SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE E VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

“Individuazione e validazione delle competenze”: processo che conduce al riconoscimento, da parte dell’Ente titolato in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali. La validazione delle competenze può essere seguita dalla certificazione delle competenze ovvero si conclude con il rilascio di un documento di validazione conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6 del citato Decreto.

“Competenza”: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

“Competenza certificabile”: competenza riferita ad una qualificazione rientrante in un repertorio riconosciuto da un Ente pubblico titolare ricompreso nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Ai fini dell’interoperabilità tra gli Enti pubblici titolari e della portabilità, le competenze validate o certificate sono valutate ed eventualmente riconosciute come credito anche da parte di Enti pubblici titolari diversi da quelli che le hanno attestate, secondo i rispettivi ordinamenti e le norme vigenti.

“Certificazione delle competenze”: procedura di formale riconoscimento, da parte dell’Ente titolato, in base alle norme generali, ai livelli essenziali delle prestazioni e agli standard minimi di cui al Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6 del citato decreto.

“Qualificazione”: titolo di istruzione e di formazione, ivi compreso quello di istruzione e formazione professionale, o di qualificazione professionale rilasciato da un Ente titolato nel rispetto delle norme generali, dei livelli essenziali delle prestazioni e degli standard minimi di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13.

“Attestazione di parte prima”: attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona, anche laddove attuata con un percorso accompagnato e realizzata attraverso procedure e modulistiche predefinite.

“Attestazione di parte seconda”: attestazione rilasciata su responsabilità dell’Ente titolato che eroga servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, in rapporto agli elementi di regolamentazione e garanzia del processo in capo all’ente titolare ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

“Attestazione di parte terza”: attestazione rilasciata su responsabilità dell’Ente pubblico titolare, con il supporto dell’Ente titolato che eroga i servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. Le

certificazioni e i titoli di studio rilasciati dagli Enti pubblici titolari, anche per il tramite dei rispettivi Enti titolati, costituiscono attestazione di parte terza.

DEFINIZIONI CONCERNENTI IL REPERTORIO NAZIONALE DEI TITOLI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELLE QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI

“Sistema nazionale di istruzione e formazione”: sistema composto da:

- scuola dell’infanzia;
- primo ciclo di istruzione: suddiviso in scuola primaria (5 anni) e scuola secondaria di primo grado (3 anni);
- secondo ciclo di istruzione: che si compone del sistema dell’istruzione secondaria di secondo grado (5 anni) e dell’istruzione e formazione professionale, con percorsi di durata triennale e quadriennale;
- istruzione superiore: costituita dall’offerta formativa universitaria, dell’Alta Formazione Artistica e Musicale e Coreutica (AFAM) e dall’offerta formativa degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- Istruzione degli Adulti (IDA): con percorsi di primo livello, di secondo livello e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana realizzati dai Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) in quanto reti territoriali di servizi;
- Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

“Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali”: quadro di riferimento unitario, di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, per la certificazione delle competenze che avviene attraverso la progressiva standardizzazione degli elementi essenziali, anche descrittivi, dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali attraverso la loro correlabilità anche tramite un sistema condiviso di riconoscimento di crediti in chiave europea. È costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e formazione, ivi compresi quelli di istruzione e formazione professionale, e delle qualificazioni professionali.

“Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali”: parte costitutiva del Repertorio nazionale afferente le qualificazioni regionali quale riferimento unitario per la correlazione delle stesse e la loro progressiva standardizzazione, nonché per l’individuazione, validazione e la certificazione delle qualificazioni e delle competenze anche in termini di crediti formativi in chiave europea. È organizzato sulla base della classificazione dei settori economico-professionali e rappresenta riferimento per i repertori delle qualificazioni regionali, approvati e pubblicati da ciascuna Regione e Provincia Autonoma di Trento e Bolzano e rispondenti agli standard minimi di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n.13.

“Classificazione dei settori economico-professionali”: sistema di classificazione che, a partire dai codici di classificazione statistica ISTAT, relativi alle attività economiche (ATECO) e alle professioni (Classificazione delle Professioni), consente di aggregare in settori l’insieme delle attività e delle professionalità operanti sul mercato del lavoro. I settori economico-professionali sono articolati secondo una sequenza descrittiva che prevede la definizione di: processi di lavoro, aree di attività, attività, risultati attesi e schede di caso.

“Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni”: dispositivo classificatorio e informativo, a supporto del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, realizzato sulla base delle sequenze descrittive dei settori economico-professionali, anche ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 13 del 2013 e parte integrante dei sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 15 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

“Quadro Nazionale delle Qualificazioni”: dispositivo nazionale per la referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro europeo delle qualifiche di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017 con la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri Paesi europei. Il Quadro Nazionale delle Qualificazioni ha altresì l’obiettivo di coordinare e rafforzare i diversi sistemi che concorrono all’offerta pubblica di apprendimento permanente e dei servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze.

“Referenziazione”: il processo istituzionale e tecnico che associa le qualificazioni rilasciate nell’ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze a uno degli otto livelli del Quadro Nazionale delle Qualificazioni. La referenziazione delle qualificazioni italiane al Quadro Nazionale delle Qualificazioni garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro Europeo delle Qualifiche.

DEFINIZIONI CONCERNENTI LE PROFESSIONI

“Professione regolamentata ”: 1) l’attività, o l’insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da Amministrazioni o Enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità; 2) i rapporti di lavoro subordinato, se l’accesso ai medesimi è subordinato, da disposizioni legislative o regolamentari, al possesso di qualifiche professionali; 3) l’attività esercitata con l’impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale; 4) le attività attinenti al settore sanitario nei casi in cui il possesso di una qualifica professionale è condizione determinante ai fini della retribuzione delle relative prestazioni o della ammissione al rimborso; 5) le professioni esercitate dai membri di un’associazione o di un organismo di cui all’Allegato I del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206.

“Formazione regolamentata”: qualsiasi formazione che, secondo le prescrizioni vigenti, è specificamente orientata all’esercizio di una determinata professione e consiste in un ciclo di studi completato, eventualmente, da una formazione professionale, un tirocinio professionale o una pratica professionale, secondo modalità stabilite dalla legge.

“Attività di lavoro riservata”: attività riservata a persone iscritte in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile nonché alle figure ausiliare delle professioni sanitarie e ai mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

“Professione non organizzata in ordini e collegi”: l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

1.2. Acronimi del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze

SNCC: Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze

QNQR: Quadro nazionale delle Qualificazioni Regionali

ATLANTE: Atlante del Lavoro

ADA: Area di Attività di Attività di Atlante del Lavoro

SRC: Sistema Regionale di Certificazione delle competenze della Regione Marche

SIV: Servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze

SC: Servizio di Certificazione delle competenze

Operatore IVC: Operatore dei servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione e delle competenze

EC: Esperto di Contenuto

EREC: Elenco Regionale degli Esperti di Contenuto

RRPP: Repertorio Regionale dei Profili Professionali della Regione Marche

UC: Unità di competenze del Repertorio Regionale dei Profili professionali della Regione Marche

Janet: Sistema Informativo Lavoro della Regione Marche

PWL: Portale Web Libretto

Si.Form: Sistema di gestione dei corsi di formazione

Dossier IVC: Dossier delle esperienze, competenze ed evidenze del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze all'interno di Portale Web Libretto

PARTE II – IL SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

2.1. Contesto normativo

L'implementazione del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze (SRC) della Regione Marche s'inserisce in un percorso normativo regionale che riconosce nella individuazione, validazione e certificazione delle competenze apprese in contesti non formali e informali un fondamentale diritto di cittadinanza e uno strumento imprescindibile per l'apprendimento permanente, in linea con le normative e gli standard Nazionali.

L'impianto, le norme generali, le definizioni e le indicazioni strumentali e metodologiche per la gestione del SRC e l'erogazione dei servizi sono in linea con gli standard di servizio, i livelli essenziali delle prestazioni, il quadro operativo e i riferimenti comuni per l'individuazione, validazione e certificazione degli apprendimenti non formali e informali definiti nell'ambito del Sistema Nazionale di Certificazione delle Competenze (SNCC). Il SNCC viene istituito dal D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13 *“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”* e reso operativo dal Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015 *“Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”*; dal Decreto Interministeriale dell'8 gennaio 2018 *“Istituzione del Quadro nazionale delle Qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”*, dal Decreto interministeriale del 05 gennaio 2021 *“Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari” previste dall'articolo 3, comma 5 del D. Lgs 16 gennaio 2013, n. 13* e dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca del 15 giugno 2023 recante *“Adozione del Rapporto EQF”*.

In linea con la L.R. n. 2 del 25 gennaio 2005 la gestione del Libretto formativo del cittadino è in capo ai Centri per l'Impiego che lo rilasciano nell'ambito del Servizio di Individuazione e Validazione delle competenze ed è armonicamente integrata nella più ampia cornice dei servizi di orientamento, definiti nelle Linee Guida regionali in materia di orientamento approvate con la DGR n. 631 del 26 maggio 2014 e nel quadro definito dalle Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali recepite con la DGR n. 54 del 09 febbraio 2015.

La DGR n. 1656 del 22 novembre 2010 introduce *“l'architettura del sistema regionale per il riconoscimento la certificazione delle competenze della Regione Marche”*, che vede nel Repertorio degli standard professionali, articolato in Unità di Competenze, il riferimento per riconoscere, validare e certificare le competenze possedute dagli individui, indipendentemente dai contesti di apprendimento (formali, non formali, informali).

In questa direttrice, nel giugno del 2011, è stato stipulato un Protocollo d'Intesa con la Regione Toscana per la cooperazione in tema di standard professionali e certificazione delle competenze,

finalizzato in particolare ad acquisire e successivamente adattare al contesto della Regione Marche il Repertorio Regionale delle Figure professionali della Toscana (DGR 808/2011).

L'impianto del Repertorio dei profili professionali della Regione Marche (RRPP), è stato approvato con DGR n. 1412 del 22 dicembre 2014. Il Repertorio è stato successivamente revisionato con la DGR n. 740 del 5 giugno 2018 "*Istituzione del Repertorio Regionale dei Profili Professionali: aggiornamento, modifica e riorganizzazione del medesimo*" e il DDPF n. 848 del 24 luglio 2018. La struttura del repertorio è stata revisionata con DGR 734 del 30 maggio 2023; il Repertorio è stato ed è costantemente aggiornato attraverso decreti del dirigente della struttura competente.

Con DGR 922 del 4 agosto 2019 (successivamente sostituita da DGR 1140 del 27 settembre 2021 e DGR 1389 del 28 ottobre 2022) e D.G.R. 565 del 28 aprile 2023 che Revoca la D.G.R. n. 1093 del 03 agosto 2020 e approva le nuove Linee Guida sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, la Regione ha avviato la costruzione di un primo nucleo di standard per la progettazione di percorsi formativi finalizzati al conseguimento di competenze riconoscibili e certificabili, ovvero di qualificazioni costituite da interi profili o singole Unità di Competenze tecnico-professionali presenti nel Repertorio Regionale e di percorsi finalizzati al conseguimento di competenze chiave definite dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente. Con DGR n. 849 del 6 luglio 2020 sono stati approvati i principi generali e le procedure di revisione ed aggiornamento del Repertorio Regionale dei Profili Professionali.

L'attuazione della DGR n. 1656/2010 sopra richiamata è avvenuta anche con la DGR n. 1786 del 28 dicembre 2012, che ha fornito le Linee Guida per l'istituzione, l'applicazione e l'implementazione del Libretto Formativo del Cittadino e, a partire dal 2013, attraverso il Progetto Va.Li.Co Marche. Il Progetto ha previsto: l'informatizzazione del Libretto formativo del cittadino (LFC) nel Portale Web Libretto (PWL); la formazione degli Operatori tecnici di libretto sia in funzione del rilascio del LFC che dell'erogazione del Servizio di Individuazione e Validazione delle Competenze (SIVC); la sperimentazione del SIVC e rilascio del LFC presso i CPI.

Con DGR 386 del 6 aprile 2021 la Regione ha realizzato la sperimentazione di un percorso di Individuazione, Validazione e Certificazione rivolto agli operatori di primo soccorso piste da sci con l'obiettivo di sperimentare l'impianto regolatorio sia per l'individuazione e la validazione che per la certificazione delle competenze e il rilascio della qualificazione.

Un ulteriore ambito di sperimentazione a partire dal 2019 – seppur in un quadro di interventi più ampio – sono state le azioni di individuazione e validazione per il riconoscimento delle competenze acquisite da cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nella Regione coinvolti nel progetto realizzato dalla Regione Marche a valere sul Fondo FAMI (cfr. DGR 795/2018; Presentazione della proposta progettuale da parte della Regione Marche sull'Avviso pubblico n. 2/2018 - "Piani di rafforzamento dell'integrazione lavorativa dei migranti da finanziare con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 -0S2 Integrazione/Migrazione legale - PON2Integrazione; PRIMA: Progetto Integrazione Migranti").

La normativa regionale che disciplina l'accreditamento ai servizi per il lavoro è stata rivista con DGR n. 713 del 13 giugno 2022 "*Approvazione nuova Disciplina regionale per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Marche e revoca DGR n. 1583/2013 e DGR n. 546/2014*" la quale applica le disposizioni del D. Lgs. 276/2003 e della L.R. 2/2005. Con DGR 61/2001, la Regione Marche ha approvato il Regolamento istitutivo del dispositivo di accreditamento degli organismi formativi, le cui modalità operative sono state definite DGR n. 2164/ 2001 s.m.i.

La Regione Marche, alla luce della complessità dei mutamenti in atto e degli aggiornamenti normativi nazionali e regionali intercorsi, ha approvato la Legge 30 del 30 dicembre 2022, che consente l'istituzione e l'implementazione su tutto il territorio regionale del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze e dei relativi servizi in funzione del riconoscimento delle competenze apprese in contesti formali, non formali e informali, anche ai fini del riconoscimento dei crediti per l'accesso e la frequenza dei percorsi formativi del sistema di offerta regionale.

In seguito a tale atto la Regione Marche, con Decreto del Dirigente del Settore Formazione Professionale, orientamento e aree di crisi complesse n.1210 del 24 novembre 2023, ha definito lo Standard professionale dell'Operatore per l'Individuazione, validazione e certificazione delle competenze (Operatore IVC). Ovvero del profilo incaricato, nell'ambito del Sistema regionale di certificazione delle competenze, del presidio delle funzioni di "accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze" e di "pianificazione e realizzazione delle attività valutative" così come definite nel D.l del 30 giugno 2015. Le UC che compongono il profilo professionale di Operatore IVC sono correlate, nell'ambito del QNQR, alla Aree di Attività di Atlante del lavoro 18.01.17 "Supporto all'individuazione e alla messa in trasparenza delle competenze" e alla Area di Attività di Atlante del lavoro 18.01.18 "Cura degli aspetti metodologici per la valutazione delle competenze ai fini della validazione e/o certificazione.

2.2. Standard minimi del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze

Il SRCC e gli Enti titolati

La Regione Marche nell'ambito delle politiche pubbliche di istruzione, formazione e lavoro, **promuove l'apprendimento permanente quale diritto della persona** e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite.

Con il presente atto la Regione Marche regola **il Sistema Regionale di Certificazione delle competenze (SRC)** e i relativi **Servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione delle competenze (Servizi IVC)** ovvero: il **Servizio di Individuazione, Validazione delle competenze apprese in contesti non formali e informali (SIV)** ed il **Servizio di Certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali (SC)**.

La Regione Marche, in qualità di Ente pubblico titolare del sistema individua gli Enti titolati, ovvero i soggetti deputati a erogare in tutto o in parte i Servizi IVC.

In via generale, gli Enti titolati alla erogazione dei Servizi IVC sono:

- **per il Servizio di Individuazione e Validazione (SIV) i Servizi per il lavoro pubblici (CPI) e privati accreditati (APL);**
- **per il Servizio di Certificazione (SC) gli Organismi formativi accreditati, i quali gestiscono le Commissioni di Certificazione delle Competenze nominate dall'Ente pubblico titolare.**

La Regione Marche si riserva la possibilità di titolare ulteriori categorie di soggetti con atti successivi.

Per erogare i Servizi IVC tali Enti devono garantire la presenza di personale qualificato, ovvero di un Operatore per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze (Operatore IVC) in possesso dei requisiti descritti nel presente capitolo. Per gli Enti titolati accreditati, il possesso di tale requisito verrà verificato attraverso un'apposita procedura di titolazione definita con successivi atti.

L'elenco degli Enti titolati viene approvato e aggiornato annualmente dal Dirigente del settore competente, e pubblicato sul sito istituzionale, organizzato in relazione ai due servizi.

Il Sistema Regionale di Certificazione delle competenze della Regione Marche è accompagnato, in ogni sua fase, dalla concertazione istituzionale e da appositi momenti di informazione e condivisione presso la platea degli *stakeholders*. La Regione cura, inoltre, il raccordo del sistema regionale e dei suoi dispositivi attuativi con il Quadro di riferimento nazionale, attraverso l'interlocuzione diretta con le Amministrazioni centrali competenti e applicando le Linee Guida e i documenti di indirizzo da queste ultime predisposte. Gli interlocutori principali della Regione per l'implementazione del sistema sono i soggetti impegnati nell'attuazione dell'offerta dei servizi al lavoro e della formazione che operano nelle Marche.

Il Sistema Regionale di Certificazione delle competenze valorizza le prassi e gli strumenti già in uso nei sistemi regionali della formazione e del lavoro per l'attuazione dei Servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione. Inoltre, tiene in considerazione gli esiti delle sperimentazioni condotte in un'ottica di continuo aggiornamento in funzione degli sviluppi regionali, nazionali o comunitari.

Qualificazioni e Repertorio regionale dei profili professionali (RRPP)

La Regione Marche garantisce l'operatività del **Repertorio Regionale dei Profili Professionali (RRPP)**; le UC ed i profili del RRPP rappresentano **le qualificazioni** correlate al "Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali" (QNQR), parte costitutiva del "Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali" così come definiti dal D.M. del 30 giugno 2015. Il RRPP è consultabile nel portale regionale "Janet".

Il riferimento unico in termini di standard professionali per le attività di **identificazione, valutazione e attestazione** delle competenze sono le **Unità di Competenze (UC)** ed i Profili approvati con atti dirigenziali nel RRPP correlati al QNQR e consultabili anche nella sezione "Atlante e Qualificazioni - Regione Marche" del sito di Atlante del Lavoro curato dall'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

Funzioni a presidio dei servizi

La Regione Marche per il personale addetto alla erogazione dei servizi presso gli Enti titolati assicura il **rispetto dei requisiti professionali** idonei al presidio delle attività previste dalle **funzioni** definite nel D.M. 30 giugno 2015, anche attraverso la promozione di appositi corsi di formazione e/o Servizi di Individuazione, Validazione e Certificazione.

Le figure e le relative funzioni a presidio dei servizi sono:

- a) l'Operatore per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze (Operatore IVC) nelle fasi di individuazione, validazione e certificazione. L'Operatore IVC ricopre le

funzioni di “accompagnamento e supporto all’individuazione e messa in trasparenza delle competenze” e di “pianificazione e realizzazione delle attività valutative”;

- b) l’Esperto/a di Contenuto (EC) nelle fasi di validazione e certificazione. L’EC ricopre la funzione di “realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale” iscritto nell’Elenco regionale degli esperti/e di contenuto (EREC), di cui al successivo punto 2.3, per le UC o i Profili professionali oggetto di valutazione.

Nel Servizio di Certificazione è presente anche un Presidente di commissione di esame rappresentato da un funzionario della Regione Marche.

L’Operatore IVC è un operatore dipendente dell’Ente pubblico titolare e/o incaricato dall’Ente titolato che deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possedere un livello di professionalità e/o un titolo di studio pari a un livello EQF 5;
- aver ottenuto un Certificato di qualificazione riferito al Profilo professionale di Operatore per l’individuazione, validazione e certificazione (Operatore IVC) del RRPP approvato con DDPF N. 1210 del 24 novembre 2023 e successivi.

Regime transitorio

Nelle more della attivazione del Servizio di Certificazione per Operatori IVC è previsto un **regime transitorio**.

- Nell’ambito dei CPI per i Servizi di individuazione e validazione e nell’ambito della Regione Marche per i Servizi di certificazione, le funzioni dell’Operatore IVC saranno ricoperte da operatori in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere in possesso di un Attestato di parte seconda rilasciato al termine del corso per Operatore IVC nel 2023 e successivi aggiornamenti;
 - b) essere in possesso di un Attestato di parte seconda rilasciato al termine del corso per Operatore Tecnico di Libretto nel 2014/2015 e successivi aggiornamenti ed essere in possesso di una lettera di incarico/ordine di servizio per la realizzazione di almeno una delle sperimentazioni IVC promosse dalla Regione Marche di cui al Par. 2.1 del presente allegato.
- Nell’ambito degli Organismi formativi accreditati e titolati per i Servizi di certificazione, le funzioni dell’Operatore IVC potranno essere ricoperte da un operatore in possesso, ai sensi della Delibera n.1071 del 19 settembre 2005, della certificazione, rilasciata dal Dirigente regionale competente, delle seguenti competenze: n.1 “Competenza di ingresso”; n. 4 “Gestione del processo didattico che contiene l’Unità minima standard “Valutazione degli apprendimenti”.
- Nell’Ambito delle Agenzie per il lavoro, per i Servizi di individuazione e validazione, non è previsto un regime transitorio e dunque non saranno autorizzate ad erogare i servizi sino a quando non avranno la disponibilità di un Operatore IVC in possesso del relativo Certificato.

Principi e disciplina delle procedure di valutazione

Nell’organizzazione dei Servizi di Individuazione e Validazione e Certificazione delle competenze, la Regione Marche **disciplina le procedure di valutazione**, a comprova del possesso delle competenze da validare o da certificare, nel rispetto dei **principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza**, completezza e correttezza metodologica.

Dal punto di vista operativo tali principi sono così definiti:

- “collegialità”: caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui valutazioni si fondono per dar vita ad un unico giudizio finale e di volontà. La collegialità si può raggiungere non solo attraverso incontri condivisi ma anche grazie all'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure fisicamente presenti in luoghi e momenti non coincidenti;
- “oggettività”: criterio di giudizio che si esplica nel definire criteri di misurazione e di operatività condivisi, che consentano di accertare i dati della realtà mediante una metodologia trasparente e rigorosa. È finalizzata a dare una valutazione, eliminando, o attenuando il più possibile, qualsiasi giudizio soggettivo;
- “terzietà”: condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte.

La terzietà, in sede di valutazione per la validazione, è assicurata attraverso la presenza di un Esperto di contenuto che è soggetto diverso da coloro che hanno concorso direttamente e in maniera continuativa alla ricostruzione e documentazione delle competenze.

La terzietà, in sede di valutazione per la certificazione, è assicurata attraverso la presenza, nella Commissione di Certificazione delle competenze, di un Rappresentante dell'Ente pubblico titolare Regione Marche e di un Esperto di contenuto iscritto all'Elenco degli esperti di contenuto. Nel caso in cui l'Esperto di contenuto ricopra il ruolo di docente presso lo stesso Ente titolato, questo può aver erogato al candidato sino a un massimo di 18 ore di formazione nell'ambito del Corso di formazione in esito al quale si svolge il Servizio di Certificazione. L'Esperto di Contenuto del Servizio di Certificazione non può aver ricoperto lo stesso ruolo o il ruolo di Operatore IVC nell'ambito del Servizio di Individuazione e Validazione che ha rilasciato il Documento di validazione propedeutico al Servizio di Certificazione;

- “indipendenza”: condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento o pregiudizio.

Sistemi informativi e monitoraggio

La Regione Marche assicura la disponibilità di un **sistema informativo** ai fini del monitoraggio, della valutazione dei servizi e della registrazione e conservazione delle attestazioni rilasciate nell'ambito del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze in conformità alle modalità e agli standard di conferimento dei dati definiti dall'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), anche ai fini della realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 e in collegamento con il sistema informativo unitario nazionale.

Misure informative

La Regione Marche garantisce l'adozione di **misure di informazione**, tra cui la pubblicazione sul sito istituzionale, di un'**apposita sezione dedicata al «Sistema regionale di certificazione delle competenze»**, contenente al minimo le seguenti informazioni:

- descrizione dei servizi e delle relative procedure;
- normativa nazionale e regionale di riferimento;

- regolamentazione attuativa di riferimento e relativa modulistica;
- collegamento attivo al Repertorio dei Profili Professionali della Regione Marche.

2.3. Elenco degli Esperti di contenuto

Titolarità e istituzione

Col presente atto, in qualità di Ente pubblico titolare del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze, la Regione Marche istituisce l'Elenco Regionale degli Esperti di contenuto (EREC). L'inserimento in tale elenco autorizza l'Esperto di Contenuto (EC) ad esercitare la funzione di "realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale" nell'ambito del Sistema regionale di Certificazione delle competenze.

L'EREC è organizzato secondo i Settori Economico professionali e i Profili professionali del RRPP. La Regione Marche, attraverso gli uffici preposti costituisce, gestisce, monitora e aggiorna tale elenco promuovendo gli atti necessari alla raccolta delle manifestazioni di interesse dei candidati, alla selezione e incarico degli stessi.

Iscrizione

Le modalità di presentazione della candidatura, di iscrizione e cancellazione dall'EREC verranno definite attraverso un apposito Avviso per manifestazione di interesse, la cui pubblicazione sarà diffusa attraverso i principali canali informativi della Regione Marche.

Sia in sede di prima costituzione che nei successivi periodici aggiornamenti e integrazioni, il Dirigente regionale competente provvederà, a seguito di apposita istruttoria di verifica dei requisiti, all'inserimento nell'EREC dei candidati risultati idonei tramite apposito atto, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e di non discriminazione.

Requisiti

L'esperto di contenuto (EC) opera per conto dell'Ente pubblico titolare e degli Enti titolati ed è in possesso dei requisiti generali (ai sensi del D. Lgs 165/2001) e professionali documentabili.

I Requisiti professionali richiesti sono:

- essere in possesso di un livello di professionalità EQF adeguato ai contenuti curricolari e professionali per cui presenta domanda di iscrizione;
- avere almeno cinque anni di esperienza professionale pertinente ai contenuti della valutazione ed esercitata anche non continuativamente negli ultimi dieci (secondo quanto previsto dall'Allegato 8 del citato Decreto Interministeriale del 30 giugno 2015);
- avere frequentato i corsi di formazione/informazione sul Sistema nazionale e sul Sistema Regionale di Certificazione delle competenze ed essere in possesso dei relativi attestati di frequenza, entro 6 mesi dalla data di iscrizione, a pena di decadenza dall'elenco.

L'esperienza che concorre al raggiungimento del requisito professionale deve essere stata maturata:

- nell'esercizio e/o nella supervisione di attività/ruoli professionali;

oppure

- nell'esercizio e/o nella supervisione di attività/ruoli professionali e in attività di docenza; l'esperienza in attività di docenza può concorrere per non più di 24 mesi alla copertura del periodo complessivo di esperienza professionale richiesta.

Gli EC sono iscritti all'elenco in funzione di:

- una o più Province della Regione Marche per cui si rende disponibile ad operare e la disponibilità a condurre parte o la totalità delle attività previste a distanza;
- e
- uno o più Profili Professionali e relative UC, secondo un principio di coerenza fra il contenuto dello standard, il livello EQF e l'esperienza professionale dichiarata.

La documentazione comprovante il possesso di tutti i requisiti richiesti e delle informazioni dichiarate, dovrà essere inviata al momento della presentazione della candidatura all'ufficio del dirigente regionale competente.

La Regione Marche garantisce la promozione, per i suddetti EC, di azioni formative/informative; queste possono essere rappresentate dal Percorso Vali.Co promosso da INAPP e/o da altre iniziative dedicate al SRCC indicate negli Avvisi di manifestazioni di interesse che seguiranno il presente atto.

Compiti

Gli EC sono chiamati a collaborare con gli Operatori IVC nell'ambito delle fasi valutative del Servizio di Individuazione e Validazione e del Servizio di Certificazione, e presidiano la funzione di "realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale", ovvero collaborano nella:

- preparazione delle prove di valutazione tecnica previste, individuando nel dettaglio il contesto, le modalità e le strumentazioni necessarie e declinando le *performance* attese;
- realizzazione delle prove di valutazione, sulla base degli standard tecnico-professionali individuati, formulando le valutazioni tecniche in base agli indicatori di *performance* previsti.

Nel Servizio di Individuazione e Validazione, operano nell'ambito della Équipe di Validazione di cui al Paragrafo 3.1.1 per preparare e realizzare, al minimo, l'analisi tecnica della documentazione e l'eventuale colloquio tecnico e /o altre prove; nel Servizio di Certificazione operano nell'ambito della Commissione di Certificazione delle Competenze per preparare e realizzare almeno una prova tra: prova scritta, orale, pratica/prestazionale.

Nell'esercizio del proprio ruolo l'EC è tenuto al rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza, completezza e correttezza metodologica così come definiti dal paragrafo 2.2 del presente documento.

Selezione e incarico

Nel Servizio di Individuazione e Validazione (SIV) la selezione e incarico dell'EC è a cura degli Enti titolati (vedasi paragrafo 2.2).

Nel caso di Servizi di Certificazione (SC) attivati presso l'Ente titolato la selezione e l'incarico degli EC è carico dell'Ente titolato, la nomina dell'EC, nell'ambito della Commissione di Certificazione delle Competenze, è a cura dell'Ente pubblico titolare.

Nel caso di Servizi di Certificazione (SC) attivati direttamente dall'Ente pubblico titolare la selezione e l'incarico e degli EC sono a cura dell'Ente pubblico titolare stesso, il quale può affidare lo svolgimento di tali funzioni a soggetto terzo. La nomina dell'EC, nell'ambito della Commissione di Certificazione delle Competenze è sempre di competenza dell'Ente pubblico titolare.

La selezione avviene secondo:

- criteri di coerenza con la UC/Profilo professionale per cui si attiva il SIV o il SC;
- criterio di prossimità territoriale, ovvero con riferimento alla minor distanza chilometrica tra il domicilio indicato dall'EC, e la sede presso la quale si terrà la valutazione, laddove la stessa non sia svolta con modalità a distanza;
- criteri di rotazione tra gli iscritti per ciascun Profilo professionale;

Le modalità di selezione, conferimento dell'incarico formale e di liquidazione, verranno specificati con successivi atti.

2.4 Riconoscimento competenze per l'accesso alla formazione

Rientrano nel Sistema Regionale di Certificazione delle competenze:

- a) il servizio di verifica degli apprendimenti pregressi quali requisiti di accesso alle attività formative;
- b) il servizio di riconoscimento dei crediti di frequenza.

Per quanto riguarda i servizi di cui al punto a) per l'accesso alle attività formative devono essere verificati i requisiti in termini di apprendimenti pregressi, sulla base degli standard definiti dalla DGR 1389/22, al fine di garantire l'efficace fruizione del percorso da parte dell'utente per il conseguimento di competenze incrementali rispetto a quelle possedute in ingresso. Tale verifica deve essere realizzata dall'organismo formativo che eroga il percorso sulla base di standard procedurali e documentali definiti dalla Regione ed è curata da un Operatore IVC.

Per quanto riguarda i servizi di cui al punto b), essi sono attivati su richiesta dell'interessato e riguardano **l'attribuzione di un valore di credito rispetto alla frequenza del percorso ad apprendimenti e competenze precedentemente acquisiti dall'interessato**. I crediti di frequenza riconosciuti a fronte del possesso di una o più UC o singole conoscenze/abilità che compongono UC equivalgono al numero di ore di formazione previste per il conseguimento di quelle stesse UC nel progetto formativo.

Di tale riconoscimento è responsabile l'organismo formativo ed è effettuato a cura di un Operatore IVC che opera secondo standard procedurali e documentali definiti dalla Regione; quest'ultima esercita un controllo rispetto alla correttezza della procedura,

Nei casi in cui gli apprendimenti pregressi siano attestati da una certificazione di competenze, il credito viene riconosciuto "a priori" ovvero senza l'espletamento della procedura di riconoscimento.

La procedura ed i format per la verifica degli apprendimenti pregressi ed il riconoscimento dei crediti verranno disciplinati con specifico atto.

2.5 Invarianza finanziaria e durata standard dei Servizi IVC

L'istituzione del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze della Regione Marche **non prevede costi aggiuntivi** per l'Amministrazione in quanto rientra in un complessivo riordino in adeguamento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.13/2013 e l'attuazione è prevista attraverso l'utilizzo di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le funzioni da svolgere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 13/2013, articolo 11, comma 3, troveranno opportuna copertura nel bilancio vigente una volta definite le Unità di Costo Standard approvate con successivo atto da parte dell'Autorità di Gestione FSE+. Non saranno comunque previsti rimborsi spese per spostamenti e/o vitto e alloggio.

Ai fini della rendicontazione delle attività svolte dall'Ente titolato per l'erogazione del **Servizio di Individuazione e validazione**, inclusa la presentazione della domanda di accesso alla certificazione, la durata standard del servizio è stabilita in 10 ore per ciascun utente; vengono riconosciute fino a un massimo di ulteriori 8 ore per le attività di valutazione tecnica realizzata dagli Esperti di Contenuto.

Le attività **Servizio di Certificazione** nell'ambito delle Commissioni di Certificazione delle competenze in esito a formazione finanziata devono essere ricomprese nel progetto formativo approvato. I costi delle attività delle Commissioni di certificazione delle competenze del Servizio di Certificazione sono riconosciuti nel limite di 6 ore al giorno per un massimo di 3 giorni.

Nell'ambito dei Servizi di Certificazione in esito a formazione finanziata, tali costi, inclusi quelli derivanti dall'incarico di un EC esterno all'Ente titolato, devono essere ricomprese nel progetto formativo approvato. Le unità di costo standard per gli EC e gli Operatori IVC nell'ambito delle Commissioni di certificazione sono applicate anche in caso di Servizi di Certificazione in esito a formazione non finanziata e/o promosse dall'Ente pubblico titolare

Per l'eventuale coinvolgimento **di figure a supporto di candidati fragili**, la durata standard per le attività di individuazione, validazione e certificazione è pari a un massimo di 10 ore.

PARTE III – I SERVIZI DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

3.1. Articolazione del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze

Il Sistema Regionale di Certificazione delle competenze ha come obiettivo il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze e si compone di due servizi:

1. Il Servizio di Individuazione e Validazione delle competenze acquisite in contesti non formali/informali (SIV);
2. Il Servizio di Certificazione delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali (SC).

I due servizi sono indipendenti e consequenziali l'uno all'altro e l'attivazione avviene su esplicita richiesta del cittadino con modalità differenti in base al servizio

La Regione Marche si riserva di ridefinire i requisiti di accesso ai servizi e/o di attivare i servizi in funzione di determinati target o settori economici e professionali ritenuti prioritari.

3.1.1 Il Servizio di Individuazione e Validazione delle competenze

Il servizio è inteso come il processo che conduce al riconoscimento, da parte dell'Ente titolato, delle competenze acquisite dalla persona in un contesto non formale o informale. Ai fini della individuazione delle competenze sono considerate anche quelle acquisite in contesti formali.

Accesso ai servizi

L'accesso al servizio si fonda su formale ed esplicita domanda della persona, a cui viene assicurata una azione di accoglienza e informazione in ingresso e in conformità alle procedure e alle disposizioni in materia di semplificazione, accesso agli atti amministrativi e tutela dei dati personali. Tale attività è presidiata preferibilmente da un Operatore IVC o da altro operatore adeguatamente formato sul tema

Processo di erogazione

Il servizio è interamente a cura dell'Ente titolato e si compone di:

a) una fase di identificazione che prevede, al minimo:

- la ricostruzione e codifica delle esperienze di apprendimento della persona pertinenti alla sua richiesta anche per il tramite delle ADA di Atlante lavoro;
- la messa in trasparenza delle attività svolte e delle UC del RRPP ad esse correlabili; nel caso in cui non siano presenti UC correlabili la messa in trasparenza viene realizzata in relazione alle sole ADA di Atlante lavoro.;
- l'elaborazione di un Dossier IVC che raccolga e classifichi le esperienze e le competenze emerse, i documenti, le testimonianze e i prodotti comprovanti l'esperienza svolta;
- la redazione di un «Documento di trasparenza» (precedentemente nominato Dossier delle evidenze e delle competenze – Draft LFC) con le UC individuate o le ADA di Atlante lavoro;

b) una fase di valutazione che prevede la progettazione e pianificazione della valutazione indiretta, ovvero l'esame tecnico del Dossier IVC e del «Documento di trasparenza» e l'eventuale valutazione diretta del candidato, realizzata con colloqui tecnici e/o altre prove;

c) una fase di attestazione che prevede la stesura e rilascio del «Documento di validazione» quale attestazione di parte seconda conforme agli standard minimi di cui all'articolo 6 del D.Lgs 13 del 16 gennaio 2013.

Oggetto della validazione e attestazione

Le unità minime individuabili, riconosciute nell'ambito del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze, sono le Unità di Competenze (UC) del RRPP e le Attività delle Ada di Atlante lavoro. Può essere individuato un intero Profilo Professionale del RRPP mediante l'individuazione di tutte le UC che lo costituiscono.

Le unità minime validabili, riconosciute nell'ambito del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze, sono le Unità di Competenze (UC) del RRPP. Può essere validato un intero Profilo Professionale del RRPP mediante la validazione di tutte le UC che lo costituiscono.

Le attestazioni rilasciate sono in linea con gli elementi minimi informativi stabiliti dal D.l del 08 gennaio 2021 e sono:

- il Documento di Trasparenza, con valore di “Attestazione di parte prima”, precedentemente denominato “Dossier delle esperienze e delle competenze -Draft LFC “;
- il Documento di Validazione con valore di “Attestazione pubblica di parte seconda”

Il Documento di validazione consente il successivo accesso al Servizio di Certificazione per i candidati provenienti dai Servizi di Individuazione e Validazione.

Nell'ambito del Servizio di Individuazione e Validazione (SIV) la Regione Marche mette a disposizione nel sistema “Janet” un applicativo per la navigazione del Repertorio dei Profili Professionali, e l'applicativo Dossier IVC - precedentemente denominato Portale Web Libretto (PWL) - per la gestione del servizio, il rilascio delle attestazioni di parte prima e di parte seconda, la registrazione delle UC individuate, validate e certificate nel Libretto formativo del cittadino (LFC).

Il LFC è uno strumento messo a disposizione dalla Regione Marche per la raccolta e valorizzazione delle competenze individuate, validate e certificate in esito ai servizi del Sistema regionale di Certificazione delle competenze.

Équipe di validazione e funzioni di sistema

La fase di identificazione delle UC è interamente a cura di un Operatore IVC che ricopre la funzione di “accompagnamento e supporto all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze”.

Nella fase di valutazione delle UC, il responsabile dell'Ente titolato costituisce l'Équipe di Validazione (EqV) composta dall' Operatore IVC con funzione di pianificazione e realizzazione delle attività valutative che ha seguito la fase di individuazione e uno o più Esperti di Contenuto (EC) con funzione di “realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale” per le UC o i Profili professionali oggetto di validazione.

La presenza di uno o più EC è sempre prevista nella fase valutativa del servizio, sia per la valutazione indiretta che diretta del candidato.

In presenza di soggetti fragili, il responsabile dell'Ente titolato può coinvolgere una figura a supporto durante le attività in presenza del cittadino, al fine di garantire pari opportunità di accesso al servizio.

3.1. 2. Il Servizio di Certificazione delle competenze

Il servizio è inteso come procedura di formale di riconoscimento, da parte dell'Ente pubblico titolare, delle competenze della persona acquisite in contesti formali, non formali e informali attraverso la nomina, a cura della Regione Marche, di una Commissione di certificazione delle competenze presso gli Organismi formativi e, eventualmente, presso la Regione stessa. La Regione si riserva di affidare la gestione e l'organizzazione delle attività delle Commissioni ad un Ente terzo individuato mediante procedure ad evidenza pubblica.

Accesso al servizio

Per gli apprendimenti avvenuti in contesti formali, ovvero in esito a un corso di formazione che prevede il rilascio di una qualificazione, l'accesso al Servizio di Certificazione avviene secondo quanto previsto dalla normativa regionale di riferimento in materia di accesso e realizzazione degli esami finali, ovvero l'ente titolato che ha erogato il corso, richiede alla Regione Marche la nomina di una Commissione di Certificazione delle competenze.

Per gli apprendimenti avvenuti in contesti non formali e informali l'accesso del cittadino al Servizio di Certificazione avviene solo a seguito del Servizio di Individuazione e Validazione e rilascio del Documento di Validazione. In questo caso il cittadino, tramite l'Ente titolato che ha erogato il Servizio di individuazione e validazione, presenta Domanda di accesso al Servizio di Certificazione di un Ente titolato al Servizio di Certificazione che ha richiesto alla Regione Marche la nomina di una Commissione di certificazione delle competenze per tutte o parte delle UC attestate nel Documento di validazione. Tali candidati sono detti "Candidati Esterni".

Nel caso in cui non sia prevista l'attivazione di un Servizio di Certificazione relativo alle UC attestate nel Documento di validazione presso un Ente titolato, il cittadino presenta Domanda di accesso al SC presso gli uffici competenti della Regione Marche. La Regione Marche provvede ad attivare il Servizio di Certificazione per le UC oggetto della Domanda di accesso al SC secondo modalità e tempi che verranno definiti con ulteriore atto. La Regione Marche si riserva di prevedere un contributo del cittadino alle spese di attivazione della Commissione qualora gli esami finali non siano realizzati nell'ambito della formazione finanziata.

Processo di erogazione

Il servizio si compone di:

a) una fase di identificazione che prevede l'ammissione al Servizio di Certificazione, a cura delle Ente titolato o dell'Ente pubblico titolare che ha ricevuto la Domanda di accesso, tramite l'acquisizione della documentazione in esito al corso di formazione o del Documento di validazione. L'ammissione al Servizio di Certificazione, realizzato al termine di un percorso formativo finalizzato al conseguimento di qualificazione, di candidati esterni provenienti dal

Servizio di individuazione e validazione, è sottoposta a vincoli numerici e di pertinenza tra le UC oggetto di valutazione e le UC attestate nel Documento di validazione.

b) una fase di valutazione che prevede una valutazione diretta e sommativa realizzata con almeno una prova tra prova orale, scritta, pratica/prestazionale definita e condotta a cura della Commissione di Certificazione delle competenze nominata dalla Regione Marche che assicuri il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà, indipendenza, completezza e correttezza metodologica del processo;

c) una fase di attestazione che consiste nella stesura e rilascio del “Certificato”, quale attestazione di parte terza di responsabilità dell’Ente pubblico titolare che può delegare l’Ente titolato per il rilascio.

Nell’ambito del Servizio di Certificazione (SC) la Regione Marche mette a disposizione nel sistema “Janet” un applicativo per la navigazione del Repertorio dei Profili Professionali e l’applicativo Si.form, per la gestione del servizio, il rilascio delle attestazioni di parte terza e la registrazione delle UC certificate nel Libretto formativo del cittadino attraverso l’applicativo Dossier IVC.

Oggetto della Certificazione e attestazioni rilasciate

L’unità minima certificabile, riconosciuta nell’ambito del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze, è l’Unità di Competenze. Può essere certificato un intero Profilo di Professionale attraverso la verifica del possesso di tutte le UC che lo costituiscono.

Le qualificazioni regionali rilasciate in esito al Servizio di Certificazione costituiscono “Attestazioni pubbliche di parte terza” in linea con gli elementi minimi informativi stabiliti dal D.l del 08 gennaio 2021. Le qualificazioni rilasciate possono essere:

- il “Certificato di competenza” nel caso di certificazione di una o più UC;
- il “Certificato di qualificazione” nel caso di certificazione di tutte le UC che compongono un Profilo professionale.

Le qualificazioni rilasciate dalla Regione Marche nell’ambito del Sistema Regionale di Certificazione delle competenze, ai sensi dell’art. 1 comma 3 lettera a) del Decreto interministeriale del 30 giugno 2015, afferenti al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 hanno valore sull’intero territorio nazionale secondo le normative vigenti presso gli Enti pubblici titolari e possono costituire titolo di ammissione ai pubblici concorsi, in coerenza con quanto disposto, in merito, dall’art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845.

Commissione di certificazione delle competenze e funzioni di sistema coinvolte

Ai fini della valutazione delle competenze nell’ambito del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze, il candidato deve sostenere una prova di esame di fronte ad una apposita Commissione di Certificazione ovvero un organo collegiale costituito dalla Regione Marche, a seguito di apposita richiesta del Cittadino stesso per tramite dell’Ente titolato.

All’interno della Commissione operano, al minimo, le seguenti figure di sistema che ricoprono le seguenti funzioni:

- Operatore IVC con funzione di “pianificazione e realizzazione delle attività valutative” incaricato dall'Ente titolato all'erogazione del Servizio di Certificazione;
- Esperto di contenuto con funzione di “realizzazione delle attività valutative per gli aspetti di contenuto curricolare e professionale” per le UC o i Profili professionali oggetto di certificazione e selezionato secondo principi di terzietà e indipendenza di cui al paragrafo 2.3.;
- un Presidente di Commissione rappresentato da un funzionario della Regione Marche.

Nell'ambito delle Commissioni in esito a percorsi formativi la funzione di “pianificazione e realizzazione delle attività valutative” è ricoperta da un Operatore IVC incaricato dall'Ente titolato ai Servizi di Certificazione che ha erogato il corso di formazione.

Nell'ambito delle Commissioni in esito a Servizi di individuazione e validazione la funzione di “pianificazione e realizzazione delle attività valutative” è ricoperta da un Operatore IVC incaricato dall'Ente titolato ai Servizi di Individuazione e Validazione che ha erogato il servizio IV.

Nel caso in cui nelle sessioni di esame in esito a percorsi formativi siano presenti candidati esterni, la Commissione viene integrata con un Operatore IVC incaricato dall'Ente titolato che ha erogato il Servizio di Individuazione e Validazione e che affianca l'Operatore di IVC incaricato dall'Ente titolato al Servizio di Certificazione nello svolgimento della funzione di “pianificazione e realizzazione delle attività valutative”.

Nel caso in cui il candidato esterno sia un soggetto fragile e abbia usufruito di una figura di supporto nell'ambito del Servizio di Individuazione e validazione, questa viene convocata durante lo svolgimento delle attività in presenza del candidato.

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

4.1. Procedure e strumenti di supporto

Con appositi atti di Giunta Regionale e Dirigenziali vengono disciplinati:

- la procedura per la titolazione degli Enti titolati ed eventuali aggiornamenti dei sistemi di accreditamento;
- la pubblicazione dell'elenco degli Enti titolati sul sito istituzionale dell'Ente pubblico titolare;
- l'Avviso per la manifestazione pubblica di interesse per l'iscrizione degli EC all'Elenco Regionale degli esperti di contenuto (EREC) con la definizione delle modalità di selezione, nomina, incarico, e liquidazione degli Esperti e le modalità di aggiornamento e manutenzione dell'Elenco;
- le linee guida operative per l'erogazione dei Servizi IVC comprensive dei requisiti e delle modalità di accesso dei candidati, delle modalità operative e degli strumenti del Servizio di Individuazione e Validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali; del Servizio di Certificazione delle Competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, del Servizio di verifica degli apprendimenti pregressi e riconoscimento dei crediti di frequenza;
- le Unità di Costo Standard specifiche per i servizi di IVC;
- l'aggiornamento del manuale di gestione e della modalità di redazione degli avvisi pubblici e dei costi di gestione in coerenza con quanto previsto dalla presente DGR;
- l'implementazione e l'aggiornamento degli strumenti informativi di supporto, nel rispetto dei requisiti minimi identificati per lo standard E) "Funzionalità di sistemi informativi interoperativi nell'ambito della dorsale informativa unica ai fini del monitoraggio, della valutazione, della tracciabilità e conservazione delle attestazioni rilasciate", di cui all'Allegato D al DI 5.1.2021, anche ai fini della realizzazione del fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

4.2. Norma Transitoria

Le disposizioni di cui al presente atto acquisiranno efficacia nel momento in cui entreranno in vigore tutti i provvedimenti attuativi di cui al punto 4.1.